


Soggetti del “TERZO SETTORE” Una ricognizione sulle politiche legislative a cura di Paolo Ferrario

2 dicembre 2011

- Mappa cognitiva: i soggetti del “terzo settore” nel quadro dei servizi alla persona
- periodizzazione delle politiche legislative statali sui soggetti di “terzo settore”
- analisi delle specifiche istituzioni che appartengono al “campo” del “terzo settore”
- la Legge 328 come “ripasso” sui soggetti pubblici e privati del sistema dei servizi
- le Cooperative sociali: analisi funzionale tramite la legislazione. Tipi di cooperative; atti per la loro costituzione; caratteristiche culturali; attori organizzativi: tipi di cooperative sociali; le piccole cooperative
- i soggetti del “volontariato”: analisi funzionale tramite la legislazione
- le regolazione normativa nell Legge 328/2000


“Mappa- Rete” del SISTEMA DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’




“Ce dessin m'a pris cinq minutes,
mais j'ai mis soixante ans pour y arriver”
Auguste Renoir

Fonte:
P. Ferrario, *Politica dei servizi sociali. Strutture, trasformazioni
legislazione*, editore Carocci Faber, Roma, p. 100

SISTEMA dei SERVIZI SOCIO-SANITARI: RELAZIONI INTER - ISTITUZIONALI



ECONOMIA PUBBLICA e SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI



Soggetti del "TERZO SETTORE" periodizzazione dagli anni '90

Periodi	Eventi istituzionali
• 1991	• COOPERATIVE SOCIALI (L. 381/1991) • ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (L. 266/1991)
• 1992	• nuove norme sulle SOCIETA' COOPERATIVE (L. 59/1992)
• 1997	• PICCOLE SOCIETA' COOPERATIVE (L. 266/1997) • qualifica fiscale delle ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (L. 460/1997)
• 2000	• inclusione e valorizzazione nella RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI (L. 328/2000)
• 2001	• regole figura del SOCIO LAVORATORE (L. 142/2001)
• 2006	• definizione della IMPRESA SOCIALE (dlgs 155/2006)

Occorre distinguere all'interno dei soggetti del cosiddetto "TERZO SETTORE"

- **SOGGETTI IMPRENDITORIALI CHE GESTISCONO ATTIVITA' (anche complesse)**

- **SOGGETTI DELLA SOCIETA' CIVILE A VOCAZIONE VOLONTARIA**

- **ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO che valorizzano la volontà degli associati**

- **ENTI CHE SI FONDANO SU UN PATRIMONIO**

Definizioni dei SINGOLI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

COOPERATIVE SOCIALI	<p>IMPRESSE COOPERATIVE CHE PRODUCONO SERVIZI SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI O CHE COINVOLGONO "SOGGETTI SVANTAGGIATI" NELLE LORO ATTIVITA'</p> <p>Legge n. 381/1991</p>
ASSOCIAZIONI	<p>ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE PRIVATE CHE PERSEGUONO UNO SCOPO COMUNE (IDEALITA', VALORI, ...) DIVERSO DALL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA' ECONOMICA</p> <p>Si dividono in: ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (hanno autonomia patrimoniale) e in ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE</p> <p>Fonti giuridiche: Cost. art. 18-20, 39, 49; Codice civile art. 12; 14-24</p>
FONDAZIONI	<p>PERSONE GIURIDICHE IL CUI ELEMENTO SOSTANZIALE E' COSTITUITO DA UN PATRIMONIO VINCOLATO A UNO SCOPO</p> <p>Fonti giuridiche: Codice Civile artt. 14- 35</p>
ENTI RELIGIOSI	<p>ENTI CHE HANNO ORIGINE DALLE STRUTTURE E DALL'ORDINAMENTO DELLA CHIESA CATTOLICA E POSSONO AGIRE, A DETERMINATE CONDIZIONI, NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO</p>
VOLONTARIATO	<p>ATTIVITA' CHE VENGONO PRESTATE SPONTANEAMENTE E GRATUITAMENTE ALL'INTERNO DI ORGANIZZAZIONI COSTITUITE ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETA' E CHE NON ABBIANO FINI DI LUCRO NEPPURE INDIRETTO</p> <p>Fonti giuridiche: Legge 266/1991</p>

Legge 328/2000
SOGGETTI PUBBLICI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IMPRENDITORIALE
SOGGETTI DEL VOLONTARIATO



- ORGANISMI NON LUCRATIVI DI UTILITA' SOCIALE
- ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE
- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- ASSOCIAZIONI ed ENTI di PROMOZIONE SOCIALE
- FONDAZIONI
- ENTI di PATRONATO
- ALTRI SOGGETTI PRIVATI

Fonti: Legge 328/2000, art. 1/c3; 1/c4; 1/c5

COOPERATIVE SOCIALI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO le differenze

Scopo	Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	Conseguire finalità di carattere sociale, civile, culturale "individuate" da stato, regioni, enti locali
Oggetto	<ul style="list-style-type: none">• Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi• svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	Attività prestata per il conseguimento degli "individuati" fini sociali, civili, culturali
Soci ordinari	<ul style="list-style-type: none">• quelli previsti dalle normative sulle cooperative	Gli aderenti sono volontari
Soci volontari	<ul style="list-style-type: none">• presenza facoltativa regolata dagli statuti• apporto complementare• prestazioni gratuite• possono essere corrisposti rimborsi	<ul style="list-style-type: none">• Le prestazioni personali, volontarie e gratuite devono essere prevalenti• l'utilizzo di lavoratori dipendenti e autonomi deve essere limitato e finalizzato al funzionamento e/o a qualificare e specializzare le attività
Normative regionali	<ul style="list-style-type: none">• albi	<ul style="list-style-type: none">• albi
Agevolazioni fiscali	<ul style="list-style-type: none">• iva al 4% per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese	<ul style="list-style-type: none">• agevolazioni Iva

ONLUS

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

“Le ONLUS non sono nuovi soggetti fiscali
che si aggiungono a quelli già noti,
ma sono un “contenitore” fiscale a cui possono aderire
i vari e diversi soggetti giuridici operanti nel campo della cultura,
dello sport
e della solidarietà sociale
adeguando i propri statuti secondo le regole fissate dalla legge”

In: Adriano Propersi, Giovanna Rossi

Gli enti non profit, Il Sole 24 Ore 1998, p. 159



D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

ONLUS

Nozione di “assenza di fine di lucro”

Enti i cui statuti od atti costitutivi prevedono ...

“il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione

...

Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione

delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse

D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, art. 10


“TERZO SETTORE”

**COMPLESSO DI ISTITUZIONI CHE,
PONENDOSI ALL’INTERNO DEL SISTEMA ECONOMICO,
SI COLLOCANO TRA LO STATO E IL LIBERO MERCATO
CON UN RUOLO E UNA FUNZIONE SOCIALE
PRECISI E SPECIFICI.**

**IN PARTICOLARE SI TRATTA DI ENTI PRIVATI
VOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
DESTINATI ALLA SOCIETA’ CIVILE
IN TUTTE LE FORME**

**da Dizionario di economia civile,
a cura di Luigino Bruni e Stefano Zamagni
Citta Nuova, 2009, p. 765**

SETTORE PUBBLICO E SETTORE PRIVATO: TIPOLOGIA DELLE RELAZIONI



IL CONTRIBUTO DEL SETTORE DEI SERVIZI AL MERCATO DEL LAVORO E':

- **DIRETTO:**

**PROCESSI DI INCLUSIONE DI GRUPPI
SOCIALI ESPOSTI A RISCHIO DI
MARGINALITA'**

- **INDIRETTO:**

**INCREMENTO DELLE PROFESSIONALITA'
NECESSARIE ALLA PRODUZIONE
DEI SERVIZI**

L'articolo 45 della Costituzione sancisce che:

"la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli il carattere e le finalità".

COOPERATIVE

ISTITUTO CON IL QUALE PIU' INDIVIDUI SI ASSOCIANO AL FINE DI OTTENERE DALLA GESTIONE IN COMUNE DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA BENI DI CONSUMO, OCCASIONI DI LAVORO, SERVIZI A CONDIZIONI MIGLIORI DA QUELLE OFFERTE DAL MERCATO

“LA REPUBBLICA RICONOSCE LA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE A CARATTERE DI MUTUALITA' E SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA. LA LEGGE NE PROMUOVE E FAVORISCE L'INCREMENTO CON I MEZZI PIU' IDONEI E NE ASSICURA ,CON GLI OPPORTUNI CONTROLLI, IL CARATTERE E LE FINALITA'” (COST. ART. 45)

- **IMPRESA** AVVIATA E GESTITA DAI LAVORATORI

- **GRUPPO** DI PERSONE CHE SI AGGREGA PER RAGGIUNGERE UN **FINE**

- **PRINCIPI** DELLA COOPERAZION:
 - **CULTURA** CENTRATA SUL **GRUPPO**
 - **POTERE DECISIONALE** AI **SOCI**
 - **UTILI ECONOMICI:**
DEVONO FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERATIVA
LE PERDITE VANNO COPERTE CON IL PATRIMONIO DISPONIBILE

- **TIPOLOGIE** PER SETTORI DI ATTIVITA':
 - **COOPERATIVE EDILIZIE**
 - **COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO**
 - **COOPERATIVE DELLA PESCA**
 - **COOPERATIVE DI TRASPORTO**
 - **COOPERATIVE DI CONSUMO**
 - **COOPERATIVE AGRICOLE**
 - **COOPERATIVE MISTE**
 - **MUTUE COOPERATIVE**
 - **COOPERATIVE SOCIALI**

- **COOPERATIVE EDILIZIE** : rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa".
- **COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO** : Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi.
- **COOPERATIVE DELLA PESCA** : Sono costituite da soci pescatori e svolgono un'attività con un impegno diretto dei soci o un'attività di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione.
- **COOPERATIVE DI CONSUMO** : Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo realizzano punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci.
- **COOPERATIVE AGRICOLE** : Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci
- **COOPERATIVE SOCIALI** : Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981 ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione umana dei cittadini.
- Si distinguono in due tipologie:
 1. quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
 2. quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A seconda del tipo di cooperativa in cui ci si trova vi sono diversi gradi di responsabilità. Esistono:

- **cooperative a responsabilità limitata**, ove i soci rispondono soltanto nei limiti della loro quota
- **cooperative con responsabilità sussidiaria limitata**, nelle quali i soci, solo in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, sono responsabili, con l'esaurimento del capitale sociale, anche con il loro patrimonio, ma solo per una somma multipla della loro quota
- **cooperative con responsabilità illimitata** dove i soci, sempre in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, sono responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali (sempre dopo l'esaurimento del capitale sociale).

QUATTRO “RADICI” DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

- **LA “COOPERAZIONE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE”, CHE HA LA SUA MATRICE NEL VOLONTARIATO CATTOLICO**
- **LA “COOPERAZIONE INTEGRATA”, COLLEGATA ALLE ESPERIENZE DI DEISTITUZIONALIZZAZIONE PSICHIATRICA**
- **LA “COOPERAZIONE DI LAVORO NEI SERVIZI SOCIALI”, STIMOLATA DAGLI ENTI LOCALI**
- **LE COOPERATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI DI GENITORI ATTIVE SOPRATTUTTO NEL SETTORE DELL’HANDICAP**

Fonte: Scalvini F., CGM, 2001

COOPERATIVE SOCIALI **(Legge 381/1991)**

PUNTI CHIAVE:

- **OBIETTIVI (art 1/c.1; 3)**

- **TIPOLOGIA:**
 - **GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI (art. 1/a)**
 - **GESTIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE (art 1/b)**
 - **CONSORZI (art. 8)**

- **RISORSE UMANE NELLE COOPERATIVE DI LAVORO**
 - **SOCI ORDINARI**
 - **SOCI VOLONTARI (art.2)**
 - **PERSONE SVANTAGGIATE (art. 4)**

- **SGRAVI FISCALI (art. 4/3; 7)**

- **RAPPORTI INTER - ISTITUZIONALI (art. 5)**
 - **REGIONI (art. 9)**
 - **RICONOSCIMENTO (art. 9)**
 - **ALBO (art. 9)**

REGIONE LOMBARDIA
COOPERATIVE SOCIALI
(Legge Regionale 16/1993)

- **DEFINIZIONE**
 - art. 2

- **ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI:**
 - SEZIONI A, B, C (art. 3)
 - REQUISITI E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE (art. 4, 5, 6)
 - RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (art. 12, 13)

- **CONVENZIONI - TIPO**
 - art. 7, 8, 9, 10

- **SOSTEGNI**
 - ART. 11, 14, 15

COOPERATIVE SOCIALI:

**IMPRESE CHE VENGONO COSTITUITE PER ASSICURARE
LA PROMOZIONE E L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI
IN PARTICOLARE DIFFICOLTA'
PER PROBLEMI PSICO-FISICI
o PER DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO NELLA VITA PRODUTTIVA**

TIPOLOGIA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

	TIPO DI PRODOTTO	PERSONALE
TIPO A	SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI	OPERATORI PROFESSIONALIZZATI
TIPO B	ATTIVITA' AGRICOLE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, DI SERVIZI FINALIZZATE ALL' INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE	- SOCI LAVORATORI ORDINARI - SOCI VOLONTARI - SOCI LAVORATORI "PERSONE SVANTAGGIATE
CONSORZI fra COOPERATIVE	SOSTEGNO ORGANIZZATIVO FORMAZIONE SUPPORTO STRATEGICO	

IL CONTRIBUTO DEL SETTORE DEI SERVIZI AL MERCATO DEL LAVORO E':

- **DIRETTO:**


**PROCESSI DI INCLUSIONE DI GRUPPI
SOCIALI ESPOSTI A RISCHIO DI
MARGINALITA'**

- **INDIRETTO:**

**INCREMENTO DELLE PROFESSIONALITA'
NECESSARIE ALLA PRODUZIONE
DEI SERVIZI**

COOPERATIVE SOCIALI

CONNOTAZIONE SOCIO-ECONOMICA : IMPRESA SOCIALE



Come si costituisce una cooperativa

La cooperativa è una società (cioè un'impresa formata da più persone).

Art. 2511: Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperativa a responsabilità illimitata o limitata.

La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, stipulato da un notaio, e **l'atto costitutivo** deve riportare le seguenti indicazioni (art. 2518 cod. civ.):

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
- 2) denominazione e sede della società, nonché eventuali sedi secondarie;
- 3) oggetto sociale;
- 4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata;
- 5) la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste. Il **capitale sociale** varia in funzione del numero dei soci e può essere conferito in denaro, mediante la sottoscrizione di quote di partecipazione o di azioni, oppure mediante il conferimento di beni in natura o crediti.
- 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
- 7) le condizioni per l'ammissione, per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
- 8) le norme secondo cui debbono essere ripartiti gli utili;
- 9) il numero degli amministratori, i loro poteri e chi tra essi ha la rappresentanza sociale, nonché il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 10) la durata della società

Per procedere alla costituzione legale di una società cooperativa è necessario un numero minimo di nove soci. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisce, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno.

Possono essere soci anche le persone giuridiche (società, associazioni, fondazioni).

COOPERATIVE SOCIALI: COSTITUZIONE


La costituzione delle cooperative sociali avviene per atto pubblico, cioè con l'intervento di un notaio. L'atto costitutivo e lo statuto devono indicare:

- **DATI ANAGRAFICI DEI SOCI**
- **DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA**
- **SCOPO e OGGETTO SOCIALE: IN PARTICOLARE IL SETTORE OPERATIVO (COOP. TIPO A o TIPO B). Deve essere indicato che la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità**
- **COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE e QUOTE DI CAPITALE SOTTOSCRITTE DA CIASCUN SOCIO**
- **CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DEI SOCI**
- **CONDIZIONI PER IL RECESSO o ESCLUSIONE DEI SOCI**
- **FORME DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**
- **COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NUMERO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE**
- **NORME PER IL RIPARTO DEGLI UTILI**

COOPERATIVE SOCIALI: ADEMPIMENTI



COOPERATIVE: ASSETTO ISTITUZIONALE



II PRESIDENTE

Ha la firma sociale e la legale
rappresentanza della Società nei
confronti dei terzi ed in giudizio.

Può riscuotere qualsiasi somma da privati
e Pubbliche Amministrazioni rilasciando
liberatoria quietanza.

Convoca e presiede le riunioni del
Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ha il compito principale di indirizzare l'attività della società, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, eleggere le cariche sociali.

Per la natura delle decisioni che può prendere, è definito l'organo sovrano.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia la quota di capitale sottoscritto, l'unica eccezione è rivolta alle persone giuridiche socie, cui l'atto costitutivo può attribuire fino a 5 voti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Realizza la gestione operativa della cooperativa, esegue e decide gli atti amministrativi nell'ambito degli indirizzi e delle regole stabilite dall'assemblea. I singoli consiglieri possono ottenere incarichi per attuare specifici progetti o attività.

Gli amministratori devono essere tassativamente soci o mandatari di persone giuridiche socie. Il consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea generale, sceglierà tra i suoi membri il Presidente, ed il Vice presidente, se questi non sono già stati nominati dall'assemblea; inoltre può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni.

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è l'organo che controlla la legalità e la buona amministrazione sull'intera attività sociale senza l'intromissione nelle scelte di opportunità e di convenienza economica.

Composto da un presidente, 2 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra i soci o non soci nominati dall'assemblea.

COOPERATIVE SOCIALI: GLI ATTORI DELL'IMPRESA

- **BASE SOCIALE:**
 - SOCI LAVORATORI ORDINARI
 - SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
 - SOCI FRUITORI
 - SOCI SOVVENTORI

- **LAVORATORI:**
 - SOCI LAVORATORI ORDINARI
 - SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
 - LAVORATORI ORDINARI NON SOCI
 - LAVORATORI SVANTAGGIATI NON SOCI
 - SOCI COLLABORATORI

- **VOLONTARI:**
 - SOCI
 - NON SOCI

- **OBIETTORI DI COSCIENZA**

FINALITA' DEI CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI

- **STIMOLARE LA COLLABORAZIONE TRA LE COOPERATIVE**
- **FORNIRE SERVIZI DI SUPPORTO E DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA**
- **GESTIRE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO**
- **ATTUARE, DIRETTAMENTE O TRAMITE LE COOPERATIVE SOCIE, INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI ENTI PUBBLICI**
- **COORDINARE I RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI**
- **PROMUOVERE E FAVORIRE IL SORGERE DI NUOVE INIZIATIVE**
- **FAVORIRE LO SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA' SOCIALE**

ALBI

Def. : Registri o elenchi pubblici, tenuti da enti pubblici o da organismi professionali, nei quali vengono iscritti coloro che appartengono ad un ordine, a una professione o a uno status giuridico

ALCUNI TIPI:

- **ALBO COMUNALE (O ALBO PRETORIO)**
ESPOSIZIONE DI ATTI PER I QUALI DEVE ESSERE DATA PUBBLICITA'
- **ALBO PROFESSIONALE**
REGISTRO UFFICIALE IN CUI DEBBONO ESSERE ISCRITTI COLORO CHE ESERCITANO PARTICOLARI PROFESSIONI
- **ALBO DEI PERITI**
- **ALBO DEI FALLIMENTI**

COOPERATIVE SOCIALI: GLI ATTORI DELL'IMPRESA

- **BASE SOCIALE:**
 - SOCI LAVORATORI ORDINARI
 - SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
 - SOCI FRUITORI
 - SOCI SOVVENTORI

- **LAVORATORI:**
 - SOCI LAVORATORI ORDINARI
 - SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
 - LAVORATORI ORDINARI NON SOCI
 - LAVORATORI SVANTAGGIATI NON SOCI
 - SOCI COLLABORATORI

- **VOLONTARI:**
 - SOCI
 - NON SOCI

- **OBIETTORI DI COSCIENZA**

COOPERATIVE SOCIALI: PERSONE SVANTAGGIATE

- **INVALIDI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI**
- **EX DEGENTI DI ISTITUTI PSICHIATRICI**
- **SOGGETTI IN TRATTAMENTO PSICHIATRICO**
- **TOSSICODIPENDENTI**
- **ALCOLISTI**
- **MINORI IN ETA' LAVORATIVA IN SITUAZIONI
DI DIFFICOLTA' FAMILIARE**
- **CONDANNATI AMMESSI A MISURE ALTERNATIVE
ALLA DETENZIONE**

LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE COOPERATIVE SOCIALI


**“Le persone svantaggiate ... devono costituire almeno il 30 %
dei lavoratori della cooperativa”**
(art. 4 Legge 381/1991)

**il calcolo percentuale va fatto rispetto al numero dei lavoratori
Normodotati**
(Circolare Inps n. 188, 17 giugno 1994)

LAVORATORI della COOPERATIVA SOCIALE DI LAVORO (tipo A)




RUOLO DELLE COOPERATIVE SOCIALI schema A



- **CULTURA DEI SERVIZI INQUADRATI
COME “CONSUMO”**
- **L’OFFERTA RAPPRESENTA UN
COSTO SOCIALE**

RUOLO DELLE COOPERATIVE SOCIALI schema b



l' articolata realta' del volontariato ha a che fare con:

- **IL TEMPO DEL LAVORO**
 - ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA
 - TEMPI DELL' INFANZIA e ADOLESCENZA
DELL' ETA' ADULTA
DELL' ETA' ANZIANA

- **LA CULTURA**
 - I VALORI
 - IL LEGAME SOCIALE

Le cooperative ordinarie hanno un minimo di 9 soci. Tuttavia, la vigente legislazione di settore, con l'art. 21 della legge 7.8.1997, n. 266 (legge Bersani), ha introdotto una forma semplificata di società cooperativa caratterizzata da requisiti minimi:

la piccola società cooperativa

Cooperativa dalle grandi potenzialità, in quanto destinata a conciliare le esigenze di piccoli gruppi che intendano costituire la più piccola società mutualistica prevista dal nostro ordinamento.

Composizione da un minimo di 3 ad un massimo di 8 soci, tutte persone fisiche.

Denominazione sociale recante l'indicazione di "**Piccola società cooperativa**".

Amministrazione che può essere affidata all'Assemblea il cui presidente avrà in tal caso le funzioni di rappresentante legale, criterio che garantisce al massimo il coinvolgimento dei soci.

Collegio sindacale facoltativo richiamando le norme in tema di SRL di cui agli Art. 2488 e segg. C.C.. Vale a dire che, a parte l'ipotesi in cui sia lo stesso Statuto a prevederlo, il Collegio Sindacale sarà obbligatorio laddove la P. S.C. raggiunga limiti capitale sociale stabiliti per legge

CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

- **GESTITI DIRETTAMENTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

- **OFFRONO:**
 - **STRUMENTI PER LA CRESCITA CULTURALE**
 - **FORMAZIONE**
 - **CONSULENZA**
 - **AIUTO ALLA PROGETTAZIONE**

l' articolata realta' del volontariato ha a che fare con:

- **IL TEMPO DEL LAVORO**
 - ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA
 - TEMPI DELL' INFANZIA e ADOLESCENZA
DELL' ETA' ADULTA
DELL' ETA' ANZIANA

- **LA CULTURA**
 - I VALORI
 - IL LEGAME SOCIALE

MOLTI VOLONTARIATI

- **GRUPPI ORIENTATI ALL' AZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FINI SOLIDALI**
- **GRUPPI CHE INTERVENGONO SU
AMBIENTE
CULTURA
TEMPO LIBERO**
- **GRUPPI INFORMALI**
- **GRUPPI CON STRUTTURE ORGANIZZATIVA FORMALIZZATA**

inoltre l' azione volontaria e gratuita non è esclusiva dei mondi del volontariato:

- **PARTITI**
- **SINDACATI**
- **ASSOCIAZIONI DI TUTELA**
- **ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI**

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA

una definizione

**UN GRUPPO ORGANIZZATO DI PERSONE CHE
SI FORMA PER FAVORIRE INTERESSI COMUNI,
I CUI SOCI SONO VOLONTARI
NEL SENSO CHE L'ADESIONE NON E' OBBLIGATORIA,
E CHE ESISTE INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO**

(D.L. Sills, in F. Mattioli, *Introduzione alla sociologia dei gruppi*, Seam, Roma 1998, p. 292)

VOLONTARIATO ***(Legge 266/1991)***

- ***RICONOSCIMENTO SOCIALE DEL VOLONTARIATO (art. 1)***

- ***ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (art. 1, 2):***

- ***REQUISITI ORGANIZZATIVI (art. 3):***

- ***FINANZIAMENTI***
 - ***ASSICURAZIONI (art. 4)***
 - ***RISORSE ECONOMICHE (art. 5)***
 - ***AGEVOLAZIONI FISCALI (art. 8)***

- ***RAPPORTI VOLONTARIATO - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:***
 - ***REGIONI (art. 10, 15)***
 - ***REGISTRI (art. 6)***
 - ***CONVENZIONI (art. 7)***
 - ***CONTROLLI (art.6; 11)***
 - ***OSSERVATORIO NAZIONALE (art. 12; 14)***
 - ***CENTRI SERVIZI (art. 15)***

- ***CONDIZIONE DEI VOLONTARI***
 - ***TEMPI DI VITA E VOLONTARIATO (art. 17)***
 - ***INCOMPATIBILITA' (art. 2)***

Legge 266/1991

DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO

“ QUELLA PRESTATATA IN MODO PERSONALE, SPONTANEO E GRATUITO, TRAMITE L’ORGANIZZAZIONE DI CUI IL VOLONTARIATO FA PARTE, SENZA FINI DI LUCRO ANCHE INDIRETTO ED ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETA’ (art. 2 Legge 266/1991)

- **CARATTERE ORGANIZZATO DELL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO**

QUINDI NON E’ REGOLAMENTATO L’AGIRE VOLONTARIO E ALTRUISTICO DEI CITTADINI

- **ASSENZA DI FINI DI LUCRO**
 - **ASSENZA DI REDISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**
 - **ASENZA DI RAPPORTO DI LAVORO**
- **FINE SOLIDARISTICO DELL’ATTIVITA’**

Legge 266/1991

REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

**“ E’ CONSIDERATO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO OGNI ORGANISMO LIBERAMENTE COSTITUITO ... CHE SI AVVALGA IN MODO DETERMINANTE E PREVALENTE DELLE PRESTAZIONI PERSONALI, VOLONTARIE E GRATUITE DEI PROPRI ADERENTI”
(art. 3 Legge 266/1991)**

- **ELEMENTI NECESSARI DELLO STATUTO**
 - **ASSENZA DI FINI DI LUCRO**
 - **DEMOCRATICITA’ DELLA STRUTTURA**
 - **ELETTIVITA’ E GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**
 - **GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI**
 - **CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE**
 - **OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI**
 - **OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO E MODALITA’ DI APPROVAZIONE**

Legge 266/1991 FINANZIAMENTO

- ***FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI***
 - **CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI**
 - **CONTRIBUTI DI PRIVATI**
 - **CONTRIBUTI PUBBLICI**
 - **CONTRIBUTI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI**
 - **DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI**
 - **RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI**
 - **ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI**

- ***TASSAZIONE***
 - **ESENZIONI**
 - **DEDUZIONI**

Legge 266/1991

CONDIZIONE DEI VOLONTARI

- **INCOMPATIBILITA' DELLA QUALITA' DI VOLONTARIO CON QUALSIASI FORMA DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO (art 2 /c3)**
- **OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA**
- **FLESSIBILITA' DI ORARIO DI LAVORO (art. 17)**

Legge 266/1991

RAPPORTI VOLONTARIATO - SETTORE PUBBLICO

- **ISCRIZIONE AI REGISTRI GENERALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**
 - CONDIZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PUBBLICI
 - STRUMENTO PER FARE IL CENSIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

- **CONVENZIONI**
 - CONTINUITA' DELLE ATTIVITA'
 - RISPETTO DEI DIRITTI E DIGNITA' DEGLI UTENTI
 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA QUALITA'

- **OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO**

- **CENTRI DI SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI**
 - FUNZIONI DI SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

REGIONE LOMBARDIA - VOLONTARIATO

Legge Regionale 22 /1993

- **ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**
 - **DEFINIZIONE (art. 2)**
 - **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (art. 3)**
 - **FORMAZIONE (art. 6)**
 - **SVILUPPO ED IMMAGINE SOCIALE**
 - » **COMITATO (art. 10, 11)**
 - » **CONFERENZA REGIONALE (art. 13)**


- **REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO**
 - **art. 4**

- **VOLONTARIATO E POLITICHE SOCIALI**
 - **art. 5**

- **RAPPORTI CON IL SETTORE PUBBLICO**
 - **SOSTEGNI FINANZIARI (art. 7, 12)**
 - **CONVENZIONI (art. 8)**
 - **VIGILANZA (art. 9)**

INDIRIZZI SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

(Legge 328/2000, art. 5 ; Decreto Presidente Consiglio dei ministri 14.8.2001)



UNA REGOLA IMPORTANTE

Legge 328/2000 Art. 4. Selezione dei soggetti del terzo settore

1. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti

elementi: a) la **formazione, la qualificazione e l'esperienza**

professionale degli operatori coinvolti; b)

l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di

riferimento;

2. I comuni procedono all'aggiudicazione dei servizi di cui al

comma 1 sulla base **dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,**

tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi: a) le modalita' adottate per

il contenimento del turn over degli operatori; b) gli strumenti di qualificazione

organizzativa del lavoro; c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e

delle risorse sociali della comunita'; d)

il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle

norme in materia di previdenza e assistenza.

3. I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, **non**

devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo

del massimo ribasso.